

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

11.

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 GENNAIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per cause di servizio (Testo unificato di un disegno di legge e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Gherbez Gabriella ed altri, Mancino) (Approvato dal Senato) (1147)	91
PRESIDENTE	91, 93
SCOVACRICCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	93
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	93

Seguito della discussione del disegno di legge: **Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per cause di servizio** (Testo unificato di un disegno di legge e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Gherbez Gabriella ed altri, Mancino) (Approvato dal Senato) (1147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per cause di servizio », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 dicembre 1979 in un testo unificato con le proposte di legge di iniziativa dei senatori Gherbez Gabriella ed altri e Mancino.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 10 gennaio si era chiusa la discussio-

La seduta comincia alle 10,45.

BELUSSI ERNESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1980

ne sulle linee generali e si erano svolte le repliche del relatore e del Governo.

Possiamo quindi passare all'esame degli articoli.

Poiché ai primi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella *E*, lettere *A* n. 2, e *A-bis*, n. 3, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concessa una indennità per una volta tanto nelle seguenti misure:

lettera *A*, n. 2, lire 40.000.000;

lettera *A-bis*, n. 3, lire 25.000.000.

Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno privilegiato per le invalidità di cui al precedente comma l'indennità prevista dal comma stesso è aumentata dell'importo corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive modificazioni ed integrazioni, per i militari di truppa.

(È approvato).

ART. 2.

Per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera *A*, n. 2, è concessa un'indennità speciale nella misura mensile di lire 250.000.

Detta indennità è corrisposta nella misura di lire 100.000 mensili agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera *A-bis*, n. 3.

(È approvato).

ART. 3

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettere *A*, n. 2, e *A-bis*, n. 3, sono rimborsate dall'ammini-

strazione le spese di viaggio, comprese quelle relative all'accompagnatore, per interventi, prestazioni e visite di controllo presso istituti rieducativi o assistenziali anche all'estero ove tali non esistano nel territorio nazionale.

Le spese di degenza e cura in detti istituti, sino a quando non saranno a carico dell'unità sanitaria locale, sono anticipate dall'amministrazione, salvo recupero, nel limite di quattro quinti, mediante ritenute operate sulle indennità di cui al precedente articolo 2 e all'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 4.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera *A*, n. 2, fermo restando il diritto ad un secondo accompagnatore militare secondo le modalità previste all'articolo 3, sesto comma, della legge 25 luglio 1975, n. 361, compete, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura, l'assegnazione di un terzo accompagnatore.

(È approvato).

ART. 5.

Ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle infermità indicate al precedente articolo 1 è assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, valutato in lire 3.000 milioni, si

provvede quanto a lire 1.800 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1978 e quanto a lire 1.200 milioni mediante riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1979.

All'onere valutato in lire 1.800 milioni, relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Belussi Ernesta, ha presentato il seguente emendamento per aderire al parere espresso dalla V Commissione bilancio nella seduta del 10 gennaio 1980:

Sostituire il primo comma dell'articolo 6 con il seguente:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, valutato in lire 3.000 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 1.200 milioni l'apposito accantonamento e per lire 1.800 milioni parte dell'accantonamento predisposto per « Censimenti ISTAT generali ».

SCOVACRICCHI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo risultante dalla modifica testé apporata.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per cause di servizio » (*Testo unificato di un disegno di legge e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Gherbez Gabriella ed altri, Mancino*) (Approvato dal Senato) (1147).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi Ernesta, Cabras, Cafiero, Cappelli, Carmeno, Caruso, Conti, Corvisieri, Da Prato, Faenzi, Fontana Elio, Franchi, Gaspari, Gava, Gualandi, Lattanzio, Mammì, Pecchia Tornati Maria Augusta, Raffaelli, Sanese, Scaramucci Guaitini Alba, Vietti Anna Maria, Zolla.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
